

Liste bloccate o situazione normativa? Un'alternativa all'oggetto del giudizio di costituzionalità*

di Fabio Ferrari **
(21 gennaio 2014)

Fin dal principio della vicenda concernente i dubbi sulla legittimità costituzionale di talune disposizioni della legge elettorale n. 270/2005, il tema delle “preferenze” e delle “liste bloccate” ha presentato plurimi profili d’interesse per almeno tre ordini di ragione: la prima riguarda la riflessione di autorevole dottrina (per esempio: Fusaro 2013, 3; Grosso 2013, 9 ss.) la quale, in relazione ai profili di incostituzionalità sollevati dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 12060/2013 e più in generale della legge elettorale in esame, ha precisato che il più problematico degli aspetti concernenti il merito della questione riguardava esattamente la previsione delle liste bloccate e, ovviamente, la pretesa di imporre “costituzionalmente” le preferenze; in secondo ordine, come richiamato anche dalla sentenza della Corte EDU “*Saccomanno c. Italia*”(ric. 11583/08 del 13/03/2013), è facile rilevare che a livello comparato la scelta delle preferenze non sembra incontrare ampio favore, almeno considerando – secondo l’insegnamento che si ritiene qui di sposare (Biscaretti di Ruffia 1994, XV) – le democrazie sufficientemente “stabilizzate”. Da ultimo, si constata come anche i sistemi elettorali precedentemente vigenti nel nostro paese non sposassero appieno la causa delle preferenze: al Senato non sono mai state previste, alla Camera non vi sono più ormai da venti anni.

Tecnicamente, in merito al secondo e al terzo punto sopra considerati, sarebbe quasi banale affermare tanto che le norme delle costituzioni straniere non sono parametro di costituzionalità, rendendo quindi ininfluyente – a stretto scrutinio di giudizio – la situazione comparata, quanto che la vigenza pluriennale di norme che si presumono incostituzionali (l’assenza di preferenze) non diminuisce il grado del vizio, semmai lo accentua. Ciò premesso, il punto è che gli argomenti sopra richiamati possono in realtà svolgere una funzione *ad adiuvandum* nei confronti di quello che pare il limite proprio dell’intero giudizio: la discrezionalità del legislatore, notoriamente ampia in tema elettorale.

Tuttavia, la discrezionalità del legislatore non è, né può pretendere di essere, arbitrio, dovendo essa sempre rispettare i principi costituzionali fondamentali e superare, come insegna e ha ribadito con la sent. 1/2014 la stessa Corte costituzionale, il test di ragionevolezza. La legge elettorale, nonostante le sue note peculiarità, è e rimane una legge ordinaria e in quanto tale non può rivendicare una totale immunità dallo scrutinio di costituzionalità del giudice delle leggi: è opportuno non confondere la difficoltà procedurale di attivare un giudizio della Corte costituzionale sulla legge elettorale con la pretesa, tecnicamente insensata, che tale disciplina possa dirsi esente dal dovere di ottemperare alla legge fondamentale.

Ai fini della declaratoria d’incostituzionalità della disposizione inerente alle “liste bloccate”, il ragionamento seguito dalla Corte è, in estrema sintesi, il seguente: fattori quali la significativa ampiezza delle circoscrizioni elettorali, la conseguente ricaduta sull’eccessivo numero di candidati per lista, l’impossibilità – da parte dell’elettore – di scegliere consapevolmente i propri potenziali eletti, privano i cittadini di un sostanziale potere di scelta entro la cabina elettorale; la libertà di voto – ex art. 48

* Scritto sottoposto a *referee*.

Cost. – diviene dunque una “finzione”, essendo in realtà il partito il vero *dominus* dell'intero procedimento descritto.

L'esito finale di questo ragionamento è in gran parte condivisibile; tuttavia, pare opportuno chiedersi se, per giudicare l'incostituzionalità delle “liste bloccate”, sia possibile fare riferimento esclusivamente alla sola materia elettorale; si parta da questo assunto: chi scrive ritiene che nessun principio costituzionale vieti le liste bloccate o imponga le preferenze, allo stesso modo di come si è convinti che nulla in Costituzione prescriva il contrario: questo, per la semplice ragione che il sistema delle liste bloccate, se autonomamente considerato, non significa nulla, non ha cioè, *ex se*, una accezione costituzionale definita.

Per comprendere se la scelta legislativa delle liste bloccate possa essere considerata costituzionalmente legittima sembra necessario invece fare ricorso ad un particolare concetto, più volte adottato dalla giurisprudenza della Consulta (punto 3 c.i.d. sent. 148/1981; punto 2.3 c.i.d. sent. 363/1998; punto 6.4 c.i.d. sent. 10/2010) e, dal punto di vista teorico, finemente elaborato dalla dottrina (Ruggeri 1988, 55 ss.): la c.d. “situazione normativa”.

Con tale *nomen* si richiama la necessità di valutare l'oggetto di costituzionalità non solo avendo cura della norma imputata, bensì guardando soprattutto al contesto normativo nel quale quest'ultima opera concretamente e dispiega i propri effetti, i quali vanno necessariamente letti con approccio sistematico. Ne deriva che il giudizio sulla medesima norma possa fisiologicamente variare, anche in termini di costituzionalità, una volta constatato l'avvenuto mutamento dell'assetto complessivo – di fatto o di diritto – entro il quale essa è inserita.

Si supponga che la previsione delle liste bloccate operi in un sistema legislativo nel quale: a) il metodo democratico per le associazioni che intendono concorrere alla determinazione della politica nazionale sia non solo previsto in Costituzione, ma anche debitamente imposto mediante legge ordinaria di attuazione; b) le scelte fondamentali dell'associazioni – ivi compresa la determinazione delle liste dei candidati per le elezioni politiche – siano adottate mediante procedure trasparenti, pubbliche e giurisdizionalmente protette, nelle quali sia garantita una effettiva partecipazione ai cittadini-militanti, potendo questi ultimi incidere sui vertici di partito e chiamare i dirigenti *pro tempore* a rispondere politicamente dei loro atti e delle loro omissioni; c) la preservazione di rigorose condizioni di democrazia interna risulti essere *condicio sine qua non* per concorrere al riparto del finanziamento pubblico. In una tale condizione, potrebbe il cittadino elettore lamentarsi perché preclusa la sua possibilità di voto diretto, così come imposto dagli artt. 56, 58 Cost. o perché coartata la sua libertà, *ex art. 48 Cost.*? Probabilmente no: difatti, la possibilità di esprimere direttamente il proprio voto, in apparenza frustrata, sarebbe in realtà garantita “a monte” entro l'associazione, consentendo così alla lista elettorale di essere puramente e semplicemente ricognitiva “a valle” di quanto già democraticamente scelto. La situazione normativa consentirebbe al legislatore di essere a tal punto discrezionale da optare, nella definizione del sistema elettorale, per liste bloccate, senza che questa scelta pregiudichi realmente i diritti costituzionali dei cittadini.

È fin troppo facile constatare che l'attuale situazione normativa è ben lontana da quella ipotetica sopra descritta, anche se qualche piccolo, timido ma comunque insufficiente passo pare essere stato intrapreso con la legge n. 96 del 2012 (per una analisi della quale si veda Dickmann 2012): proprio per questa situazione normativa reale della legislazione del Paese, il legislatore non può dirsi libero di scegliere discrezionalmente le preferenze o le liste bloccate, perché queste ultime pregiudicano a valle ciò che già fortemente è precluso, in termini di diritti costituzionali, a monte. L'assenza di una vera democrazia interna nelle associazioni

partitiche circoscrive l'ambito di legittimità costituzionale delle scelte elettorali. Ciò che pare astrattamente possibile in assenza di riferimenti normativi precisi – le liste bloccate – diviene costituzionalmente illegittimo preso atto del perdurante stato omissivo della legislazione elettorale e non. Questo è il punto che non convince del ragionamento della Corte: disancorare il giudizio sulle “liste bloccate” dalla situazione normativa “extra” elettorale può risultare un esercizio eccessivamente astratto. La Corte si è infatti limitata a porre a fondamento della propria decisione (anche) l'ampiezza delle circoscrizioni e di conseguenza delle liste; tuttavia, invece di sforzarsi di definire con il bisturi quanto possa essere capiente una lista o ampia una circoscrizione per garantire la costituzionalità delle liste bloccate – peraltro proponendo in questo modo una sentenza additiva che pare essere poco incline al paradigma delle “rime obbligate” – la Consulta avrebbe potuto centrare in pieno il bersaglio, smascherando il vero tema di fondo, ossia l'incompatibilità costituzionale tra la non attuazione dell'art. 49 della Costituzione e l'assenza di preferenze.

A questa ricostruzione possono muoversi molte obiezioni, anzi tutto dal punto di vista metodologico: a voler sposare la tesi della “situazione normativa”, rischia infatti di “scivolare” l'oggetto del giudizio di costituzionalità, trasferendosi quest'ultimo anche su altre norme oggetto rispetto a quelle pendenti innanzi alla Corte, o addirittura su meri dati di fatto i quali, come evidente, non rappresentano norme suscettibili di giudizio costituzionale, ma semplici omissioni legislative. In questo modo si avrebbe un indebito ampliamento, e una possibile confusione, del *petitum* della questione di costituzionalità, oltre ad una problematica dilatazione del nesso doveroso tra “chiesto e pronunciato” (art. 27 comma 1 l. 83/1953). Inoltre, si potrebbe sostenere – come peraltro ricordato dalla stessa Corte nella sentenza 429/1995 – che non esiste una correlazione obbligata tra partito e lista elettorale, potendo queste ultime essere presentate in pura autonomia e, quindi, senza garanzia alcuna che le democraticità imposta ai partiti si riverberi anche su di esse. Ne deriverebbe che la previsione delle liste bloccate, calata nella situazione normativa, potrebbe apparire costituzionalmente legittima solo in parte, nulla potendo dirsi sulla democraticità del metodo mediante il quale si è arrivati a stilare dette liste autonome. Ancora, dovrebbe poi essere risolto il nodo relativo al significato da attribuire al metodo democratico previsto ex art. 49 Costituzione, oltre a quello dell'aggettivo – riferito all'esercizio del voto – “diretto”.

La prima obiezione pare potersi superare in questo modo: guardare alla “situazione normativa” non significa affatto ampliare il giudizio di costituzionalità, o spostare le censure della Corte su norme non oggetto della recente controversia; va infatti chiarito che l'analisi deve essere condotta *ratione materiae*, avendo cioè sempre ben presente il campo materiale presupposto dai parametri costituzionali: così ragionando, è del tutto evidente che gli artt. 48, 56 e 58 della Costituzione si riferiscono al momento elettorale, trattando essi proprio del diritto di voto. Ne deriva che un conto è concedere al legislatore di ritenere garantiti quei diritti in una fase pre-elettorale, di modo che il giorno dell'elezione sia puramente ricognitivo di quanto già costituzionalmente assicurato, altro è pretendere che la disciplina interna delle associazioni politiche risponda *ex se* ai vincoli costituzionali imposti al parlamento ai fini di un corretto esercizio del diritto di voto, cosa quest'ultima che sarebbe alquanto bizzarra, prima ancora che illegittima. L'oggetto del giudizio è e deve sempre rimanere, *ratione materiae*, la legge elettorale: ciò detto, il sistema di voto scelto dal legislatore va valutato calandolo nella realtà normativa, senza tuttavia poter pretendere da altre norme oggetto la conformità a parametri costituzionali che non sono propri. A scanso di equivoci, qui non si tratta dunque né di attivare il potere garantito alla Corte costituzionale dal secondo comma dell'art. 27 della l. 83/1953

(c.d. illegittimità consequenziale), né di pretendere che la Corte operi come giudice *a quo*, né di sposare quel possibile profilo di “situazione normativa” altre volte teorizzato e fatto valere dal giudice delle leggi (sent. 84/1996), ove si – in quei casi – si è riscontrato, in contemporanea con l’annullamento della norma oggetto, un passaggio del giudizio di legittimità costituzionale ad altra norma “sistematicamente” correlata (Spadaro 1996).

Pur potendo apparire un paradosso, sembra potersi sfruttare in contesti simili il difetto giustamente rimproverato alle c.d. competenze, ossia il fatto di essere delle pagine bianche (Paladin 1971, 3 ss.) che nulla definiscono con precisione, in concreto, in merito alla ripartizione tra titolari di funzioni: qui, proprio la difficoltà di leggere la materia elettorale guardando solo e solamente alla (competente!) legge elettorale può consentire di assolvere quest’ultima se, e soltanto se, gli obblighi che le sono propri risultino comunque onorati da discipline ad essa correlate da un forte vincolo sistemico, esattamente come accade nella relazione tra legge elettorale e disciplina interna dei partiti. Senza, lo si ribadisca, che in questo modo scivoli il giudizio di costituzionalità. La norma oggetto è e rimane la legge elettorale, perché ad essa ineriscono i parametri costituzionali di riferimento.

La seconda obiezione pare una conferma della tesi: ragionando del caso sopra ipotizzato nel quale, a differenza di quanto avviene oggi nella realtà concreta, la “situazione normativa” potrebbe valere in positivo per giustificare la scelta legislativa a favore delle liste bloccate, è chiaro che la legislazione collegata al sistema elettorale dovrebbe essere esauriente; per far valere in positivo la “situazione normativa” questa dovrebbe mostrarsi il più possibile completa, in grado cioè di arginare i potenziali pregiudizi introdotti a livello elettorale dal legislatore: per questo si è parlato in generale di associazione politica e non di partito politico *tout court*, proprio a voler significare che la garanzia del cittadino deve prescindere dalla prassi politica (presumibilmente tarata solo sul “contenitore” partito) e coprire anche casi limite o comunque tendenzialmente inusuali, mediante una legislazione di ampio raggio che, in merito agli oneri derivanti dall’art. 49, sposi una interpretazione ampia del sostantivo “partiti”.

Inoltre, proprio in merito alla definizione di “metodo democratico” previsto dall’art. 49 della Costituzione, la previsione di una regolamentazione *ex lege* della democrazia interna dei partiti non sembra più rimandabile: riconoscere che in linea teorica una eccessiva invasività della legge potrebbe pregiudicare la libertà di autorganizzazione del partito, non significa concedere – a mo’ di effetto *rebound* – il lusso della pseudo anarchia. La necessità di introdurre una seria disciplina legislativa dei partiti era già stata autorevolmente sostenuta in Assemblea costituente (Calamandrei 1947); oggi, anche in relazione allo stato attuale dei partiti e della rappresentanza, l’omissione legislativa in materia non può più dirsi in alcun modo tollerabile (Barbera 2007 e 2006; Bin 2013 e 2009; Elia 2009): *ad adiuvandum*, sia consentito aggiungere questo semplice sillogismo: se la libertà di associazione politica rappresenta una specie del genere libertà di associazione ex art. 18 Cost. (Pace 2003, 119); se a tale diritto di associarsi «si ricollega la garanzia del pluralismo» (ord. 79/2006 Corte cost.); ne deriverà come conseguenza logica – prima ancora che giuridica – che il metodo democratico non possa inerire soltanto ai rapporti “esterni” del partito con gli altri soggetti della competizione politica, ma debba altresì valere per la disciplina interna del partito medesimo, stante la semplice considerazione per la quale la democrazia interna è un presupposto necessario del pluralismo; senza democrazia interna la libertà di associazione diviene un contenitore vuoto in cui gli associati non concorrono democraticamente alla determinazione dell’indirizzo associativo – e per tramite di esso – di quello politico,

ma subiscono autoritariamente le imposizioni di vertice. Va da sé dunque che una libertà di associazione priva della garanzia del pluralismo – e di ciò che la presuppone, cioè la democrazia interna – esprime un puro e semplice ossimoro.

Infine, quanto al significato da attribuire all'aggettivo, descrittivo del voto, "diretto", se è vero che «mediante l'adozione del suffragio universale e diretto per l'elezione dei maggiori organi rappresentativi, la Costituzione, agli art. 56 e 58, ha voluto concretamente attuare il principio di sovranità popolare (...)» (Martines 1984-1986, 87), risulta allora arduo comprendere come tale fine possa essere raggiunto da una legislazione che non consente di scegliere direttamente (né a monte, né a valle) l'eletto.

Se il voto deve essere il segno tangibile dell'esercizio della sovranità – *pro quota* – di ciascun cittadino, quale significato razionale è possibile conferire ad una scelta costretta (si noti l'ossimoro) ad esprimere consenso in blocco per una qualche decina di candidati? E quale razionalità può desumersi da quella stessa scelta quando, per suo tramite, l'elettore è costretto non solo a "votare tutti per votarne uno" ma, peggio, a sostenere anche liste coalizzate che potrebbero fisiologicamente non incontrare il suo consenso? Proprio in considerazione dell'etimologia del verbo eleggere – "scegliere" – (De Mauro e Mancini 2000), è evidente che un diritto di voto al quale non sia consentita una vera e propria scelta perché coartata, condizionata, compressa o eccessivamente mediata, diviene un non diritto di voto (sull'eccessiva compressione del diritto di scelta dell'elettore si vede anche Ferrari 1965, 617 e Corte cost. sent. 4/2010, 3.3 c.i.d.): tanto nella legge elettorale, quanto nella "situazione normativa" complessiva, risulta palese il segno di questo pregiudizio.

Si dirà: almeno rispetto a quest'ultimo punto descritto, la Corte è pervenuta al medesimo ragionamento pur non sposando il percorso della c.d. "situazione normativa". Vero, ma solo in parte. Anzitutto, le motivazioni di un giudice non si debbono leggere soltanto in ragione dei risultati, ma anche guardando alla solidità dell'argomentazione proposta. In secondo luogo, difficilmente il profilo teorico adottato dalla giurisprudenza in una motivazione non determina ricadute sul piano concreto degli effetti: difatti, ci possono essere ragioni di "politica del diritto" che spingono il legislatore, in un determinato momento storico, ad adottare liste bloccate, anche piuttosto lunghe, per tentare di arginare alcuni cattivi costumi – e talvolta veri e propri reati – potenzialmente insiti all'interno di un uso patologico delle preferenze. Privare il legislatore di questo strumento, senza esplicitare i limiti "contestuali e normativi" della sua illegittimità, pare essere una scelta costituzionale più che criticabile; un conto è affermare che liste bloccate "ampie" sono, senza se e senza ma, incostituzionali: altro è legare la loro illegittimità al persistere dell'attuale "situazione normativa" di modo che, mutando quest'ultima, possa anche modificarsi – in positivo – il giudizio sulle prime.

La legislazione vigente risulta costituzionalmente illegittima anche in relazione ad una altra norma parametro, quella dell'art. 67 della Costituzione. Nella situazione sopra descritta non è possibile immaginare come l'eletto possa sentirsi realmente controllato dal cittadino, quest'ultimo non avendo – di fatto e di diritto – alcun mezzo per chiamarlo a rispondere delle sue responsabilità politiche. Prevedere elezioni ad intervalli regolari, con un contestuale rinnovamento delle cariche pubbliche basato su libere scelte dei cittadini, serve anche a garantire agli elettori il potere di giudicare gli eletti e la loro intera attività di legislatura, impedendo così al parlamentare di rifugiarsi nella talvolta abusata retorica della "direttiva di partito": Costantino Mortati (Mortati 1952, 50 ss.), che certo non ignorava il ruolo dei partiti in uno Stato costituzionale, individuava proprio nella responsabilità politica e nella rappresentanza due dei tre principi costitutivi della Repubblica italiana. Proprio perché la Repubblica sorta dal

referendum del 1946 è antitetica, nei suoi principi ispiratori, alle forme di privilegio tipiche delle monarchie, la conseguenza di questo è che l'esercizio di una carica pubblica deve sempre essere costituzionalmente legato alla responsabilità del suo titolare (Carlassare 1975, 155); dunque, è compito della legislazione operare al fine di rendere il più possibile tangibile i mezzi di accertamento di questa responsabilità. Nel giudizio nei confronti del parlamentare, proprio in forza dell'art. 67, l'accertamento della responsabilità avviene nel nostro ordinamento tramite elezioni con le quali "premiare" o "sanzionare" l'attività dell'eletto (Corte cost. punto 3 c.i.d. sent. 468/1991). Se la scelta non risulta possibile – né mediante le procedure democratiche interne ai partiti, né attraverso la legge elettorale – la sanzione diviene inattuabile e, al contempo, difficile risulta non rispondere esclusivamente ai veri detentori del potere di nomina, i vertici di partito (ricorda la Corte costituzionale che il parlamentare, in forza dell'art 67 Cost., deve sempre avere la possibilità di discostarsi dalle direttive del partito: punto 2 c.i.d. sent. 14/1964).

Bene ha fatto dunque la Corte di Cassazione a sollevare la questione anche in relazione a questa fondamentale norma parametro: peccato invece che la Corte, nella parte di motivazione relativa al tema in oggetto, abbia completamente ommesso ogni riferimento all'art. 67.

Sulla base del ragionamento fin qui condotto non si può che considerare costituzionalmente illegittima la scelta legislativa delle liste "bloccate"; ma questo giudizio di incostituzionalità, si sostiene qui, non deriva da un semplice raffronto tra norma oggetto e norme parametro, bensì dalla più ampia considerazione della "situazione normativa" presente nel nostro ordinamento: valutare complessivamente il grado di tutela costituzionale garantito al cittadino dal legislatore appare necessario in materie come quella elettorale, le quali risultano difficili da comprendere se decontestualizzate sistematicamente. Proprio per questo, il legislatore italiano ha speso malissimo quell'ambito – ampio – di discrezionalità che aveva a disposizione, riproducendo a valle (nella legge elettorale) parte di quegli stessi vizi costituzionali di cui si è reso responsabile a monte (nell'omissione del necessario metodo democratico alle associazioni politiche). È chiaro che il riferimento alla "situazione normativa" deve essere invocato con particolare cautela; si pensi per esempio alla peculiarità di una norma penale: il dovere costituzionale di costruirla garantendole una certa morfologia, anzi tutto in merito ai principi di tassatività e determinatezza, non consente certo di poter giudicare della legittimità costituzionale di quel tipo di disposizioni guardando ai collegamenti sistemici delle stesse. Ma in una materia come quella esame del presente contributo, lo strumento prescelto pare indispensabile, non soltanto utile.

Per tutti questi motivi, ai fini della condivisibile declaratoria di incostituzionalità delle "liste bloccate", il ragionamento adottato dalla Corte costituzionale nella sentenza 1/2014 non appare convincente.

In merito alla "situazione normativa", vi è probabilmente un'ultima virtù da segnalare: fare ricorso a questa categoria concettuale può (avrebbe potuto) ispessire il carattere giurisdizionale della pronuncia della Corte costituzionale; difatti, al netto dell'eterna diatriba sulla natura della Corte costituzionale, è innegabile che essa sia – o comunque debba tentare di essere il più possibile – un giudice particolare e certamente atipico, ma pur sempre un giudice. Ebbene, la valutazione *rebus sic stantibus*, effettuata tenendo conto dello stato di fatto e di diritto vigente nel preciso istante in cui si giudica, è tipica del controllo giurisdizionale in senso stretto, è peculiare di un giudice consapevole del valore di un precedente ma al contempo dei limiti che questo incontra al mutare della "situazione normativa" (Bin 2013, 107). In giudizi assai delicati, come quello relativo alla legge elettorale, più la Corte riesce a

conferire toni pienamente giurisdizionali alle proprie pronunce e al proprio ragionamento, più si rende indenne da critiche opinabili che vorrebbero chiamarla a valutazioni anche non costituzionali, a salvaguardia di un non ben definito – e certamente irrilevante dal punto di vista giuridico – *status quo*.

Proprio a questo riguardo, brevissimamente e in chiusura, una considerazione a margine: le motivazioni offerte dalla Corte in ordine all'ammissibilità della questione possono convincere o meno; quel che però desta perplessità è uno specifico passaggio della pronuncia (punto 2 c.i.d.) nel quale si giustifica l'ammissibilità della questione anche in relazione al rischio (operando diversamente) di creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale lesiva del diritto di voto. Come noto, la preoccupazione della Corte è tutt'altro che banale o fantasiosa, soprattutto innanzi alla cronica inerzia di un legislatore poco responsabile. Tuttavia, è bene chiedersi entro quali limiti spetti alla Corte porre rimedio a tale inerzia; non basta rispondere che si tratta pur sempre del (fisiologico) giudice delle leggi: bisogna anche chiedersi se i mezzi che le regole e il processo costituzionale mettono a disposizione della Corte consentano tali rimedi. "Strappi" sostanziali effettuati in nome anche della più giusta delle cause sono sempre rischiosi per la credibilità di un giudice; se la Corte ha ritenuto ammissibile la questione bene ha fatto a procedere in tale senso: ma proprio perché una più o meno condivisibile motivazione "giuridica" a tale ammissibilità essa l'ha fornita, quel passaggio aggiuntivo concernente le esigenze "di sistema" risulta agli occhi di scrive particolarmente indigesto; se il diritto costituzionale consente, nel giudizio della Corte, di dichiarare ammissibile il conflitto, non ci deve essere alcun bisogno di minare il ragionamento "giuridico" lasciando intendere, in modo nemmeno troppo velato, che la decisione è presa anche per motivi di garanzia sostanziale dei diritti. La Corte costituzionale rappresenta oggi l'organo di chiusura del sistema: scongiurando il regresso all'infinito, le sue sentenze non sono appellabili; proprio per questo, un tale enorme potere deve godere di abbondante credibilità: si dirà che proprio per motivi di credibilità una Corte non può continuamente ignorare i diritti fondamentali a cagione di "cavilli" formali. Ma davvero le regole del processo costituzionale in via incidentale e le modalità di accesso alla Corte possono essere considerate un mero impaccio formalistico alla garanzia dei diritti?

Bibliografia:

- Barbera, A. (2006), *La regolamentazione dei partiti: un tema da riprendere*, in *Quaderni costituzionali*, II.
- Barbera, A. (2007), *La democrazia "dei" e "nei" partiti, tra rappresentanza e governabilità*, Relazione al Convegno organizzato dal Cesifin "Alberto Predieri" e dal Centro di studi politici e costituzionali Piero Calamandrei - Paolo Barile – Rettorato Università di Firenze, 19 ottobre 2007, su www.forumcostituzionale.it.
- Bin, R. (2009), *I gruppi parlamentari e i partiti*, in Merlini, S. (a cura di) (2009), *La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti*, Firenze, Passigli.
- Bin., R. (2013), *A discrezione del giudice. Ordine e disordine in una prospettiva "quantistica"*, Milano, FrancoAngeli.
- Bin, R. (2013), *Parola-chiave: Costituzione, partiti e costi della politica*, in Pugiotto A. (a cura di) (2013), *Per una consapevole cultura costituzionale. Lezioni magistrali*. Napoli, Jovene.
- Biscaretti di Ruffia, P. (1994), *Costituzioni straniere contemporanee*, 6° ed., Milano, Giuffrè.

- Calamandrei, P. (1947), *intervento in Assemblea costituente, seduta pomeridiana del 4 marzo*, in www.camera.it.
- Carlassare, L. (1975), *art. 90*, in Branca, G. (a cura di) (1975), *Commentario alla Costituzione*, Bologna, Zanichelli.
- De Mauro, T. e Mancini M. (2000), *Dizionario etimologico*, Milano, Garzanti.
- Dickmann, R. (2012), *Note sulla nuova disciplina sul finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e dei gruppi parlamentari*, in www.forumcostituzionale.it, 26/11.
- Elia, L. (2009), *A quando una legge sui partiti?*, in Merlini, S. (a cura di) (2009), *La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti*, Firenze, Passigli.
- Ferrari, G. (1965), voce *Elezioni (teoria generale)*, in *Enc. Dir.* Vol. XIV, Milano, Giuffrè.
- Fusaro, C. (2013), *Vademecum in pillole per un Amico ministro*, in www.forumcostituzionale.it, 21/05/2013.
- Grosso, E. (2013), *Riformare la legge elettorale per via giudiziaria? Un'indebita richiesta di 'supplenza' alla Corte costituzionale di fronte all'ennesima disfatta della politica*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, IV.
- Martines, T. (1984-1986), *art. 56-58*, in Branca, G. (cur.) *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Bologna-Roma, Società editrice del foro italiano.
- Mortati, C. (1952), *Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, II.
- Pace, A. (2003), *La problematica delle libertà costituzionali*, 3° ed., Padova, CEDAM.
- Paladin, L. (1971), *Problemi legislativi e interpretativi nella definizione delle materie di competenza regionale*, in *Foro amministrativo*, III.
- Ruggeri, A. (1988), *Le attività "conseguenziali" nei rapporti fra la Corte costituzionale e il legislatore*, Milano, Giuffrè.
- Spadaro, A. (1996), *La «norma» - o piuttosto la «situazione normativa» - quale oggetto del giudizio costituzionale? Una manipolativa di rigetto «dottrinale» che dice e non dice (in margine alla sent. Cost. n. 84/1996)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, II.

** Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale Italiano ed Europeo, Università di Verona, XXVIII ciclo